



# UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIOIRE

Sede legale Municipio di Cedegolo – Piazza Roma, 1 – 25051 Cedegolo (BS)

Sede operativa Via San Zenone, 9 - 25040 Berzo Demo (BS)

Tel. 0364/61100 – Fax 0364/622675 – C.F. 90009010175 – P.I. 02148860980  
info@unionevalsavioire.bs.it

COPIA

**DELIBERAZIONE N° 5 del 30/03/2019**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

Adunanza ordinaria di prima convocazione seduta pubblica

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2019 NEI COMUNI DI CEDEGOLO, BERZO DEMO, CEVO, SAVIORE DELL'ADAMELLO E SELLERO**

L'anno duemiladiciannove, addì trenta del mese di Marzo alle ore 17:00, nella sala riunioni della sede operativa dell'Unione in via San Zenone, 9 a Berzo Demo, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri dell'Unione dei Comuni della Valsavioire.

Intervengono i Signori:

Nominativo	Pres.	Ass.	Nominativo	Pres.	Ass.
MILESI AURELIA	SI		RAMPONI BATTISTA		SI
BERNARDI GIOVAN BATTISTA	SI		GOZZI GIOVANNI PIERINO	SI	
CITRONI SILVIO MARCELLO	SI		PASINETTI SERENA		SI
TONSI MATTEO	SI		MAFFESSOLI GIUSEPPE	SI	
BRESSANELLI GIAMPIERO	SI		SISTI GERMANO	SI	
MOTTINELLI PIER LUIGI		SI	ODELLI AGOSTINA ANGELA	SI	
TIBERTI CRISTIAN		SI	DAMIOLINI SEVERINO		SI

PRESENTI: 9

ASSENTI: 5

Assiste l'adunanza l'infrascritto Sig. Segretario Dell'unione Luigi Fadda il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Aurelia Milesi, nella sua qualità di Presidente Dell'unione, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2019 NEI COMUNI DI CEDEGOLO, BERZO DEMO, CEVO, SAVIORE DELL'ADAMELLO E SELLERO**

Introduce il Presidente, il quale relaziona brevemente sul punto.

Successivamente, constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento da parte dei membri dell'Assemblea presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta.

**L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE**

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 639 della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha istituito a decorrere dal 01.01.2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue tre componenti TASI, TARI e IMU;

**PREMESSO** che il succitato articolo definisce la componente TASI *“tributo per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile”*;

**VISTO** il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, componente TASI, approvato con propria deliberazione n. 7 del 19.05.2014;

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

**VISTO** l'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali e le tariffe dei servizi pubblici, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è fissato entro la data stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**VISTO** l'art. 172, lettera e) del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che al bilancio di previsione devono essere allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta ed eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**CONSTATATO** che con D.M. il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo;

**VERIFICATO** che, nonostante quanto previsto dalle norme sopra richiamate, il comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013 (Comma sostituito dall' [\*art. 1, comma 1, lett. b\), D.L. 6 marzo\*](#)

[2014, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 maggio 2014, n. 68](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 4, comma 12-quater, D.L. 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 giugno 2014, n. 89](#). Il presente comma era stato modificato dall'[art. 1, comma 1, D.L. 9 giugno 2014, n. 88](#), successivamente non convertito in legge), prevede quanto segue:

“688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), secondo le disposizioni di cui all'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'[articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997](#), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'[articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#). E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato [decreto legislativo n. 360 del 1998](#); in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato [decreto legislativo n. 360 del 1998](#) alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato [decreto legislativo n. 360 del 1998](#), alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al

31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#). Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno”;

**ESAMINATI** in particolare i commi dal 669 e seguenti dell'art. 1 della Legge. n. 147/2013 con i quali vengono stabiliti i presupposti impositivi, i criteri e le modalità per l'individuazione dei soggetti passivi, della base imponibile, delle riduzioni e/o esenzioni nonché tutti gli aspetti necessari alla determinazione del tributo;

**VERIFICATO** che il comma 669, così come modificato dalla Legge 208/2015 prevede che “ Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

**DATO ATTO** che i Comuni dell'Unione dei Comuni della Valsavioire sono comuni montani;

**RICHIAMATI:**

- il comma 640 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013: *“L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal [comma 677](#)”;*
- il comma 676 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che testualmente recita: *“L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'[articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997](#), può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento”;*
- il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che testualmente: *“Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'[articolo 13, comma 2, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), detrazioni d'imposta o*

*altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo [13](#) del citato [Decreto-Legge n. 201, del 2011](#).”;*

**VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 208 nella parte relative alle modifiche apportate al tributo in oggetto ed in particolare il comma 26 dell'articolo 1;

**RILEVATO** che, con deliberazioni dei consigli comunali dei comuni di Cedegolo, Berzo Demo, Cevo, Savio dell'Adamello e Sellero sono state o saranno approvate le seguenti aliquote per l'applicazione della IUC - componente IMU:

- ALIQUOTA DI BASE 0,76%
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,40%
- ALIQUOTA FABBRICATI CAT. D 1,06%

**CONSIDERATO** che il combinato disposto dei commi 682 e 683 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**VISTI:**

- l'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”;*
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- l'art. 1, comma 37, lett. b) della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che *“... Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ...”;*
- l'art. 1, comma 654 – quater della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che *“...Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018 ...”.*

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *“... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;*

**VISTO** il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale "... *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...*";

**VISTO** inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale "... *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...*";

**RITENUTO OPPORTUNO** prevedere l'applicazione per l'anno di imposta 2019 delle seguenti aliquote e detrazioni della TASI:

**CEDEGOLO**

- altri fabbricati 2,5 per mille;
- altri fabbricati di cat. C 0 per mille;
- aree edificabili 0 per mille
- fabbricati di cat. D 0,8 per mille;
- fabbricati rurali (A6, A11 e D10) 0 per mille;

**BERZO DEMO**

- Cat. A/1, A/8, A/9 1,6 per mille;
- altri fabbricati 1,6 per mille;
- aree edificabili 1,6 per mille
- fabbricati di cat. D 0,6 per mille;
- fabbricati rurali (A6, A11 e D10) 0 per mille;

**CEVO**

- altri fabbricati 0 per mille;
- altri fabbricati di cat. C1 e C3 0 per mille;
- aree edificabili 0 per mille
- fabbricati di cat. D 0,8 per mille;
- fabbricati rurali (A6, A11 e D10) 0 per mille;

**SAVIORE DELL'ADAMELLO**

- altri fabbricati 0 per mille;
- aree edificabili 0 per mille
- fabbricati di cat. D 0,8 per mille;
- fabbricati rurali (A6, A11 e D10) 0 per mille;

**SELLERO**

- altri fabbricati 2,5 per mille;
- aree edificabili 2,5 per mille
- fabbricati di cat. D 0,8 per mille;
- fabbricati rurali (A6, A11 e D10) 0 per mille;

**DATO ATTO** che l'individuazione delle suddette aliquote garantisce pertanto il rispetto di quanto disposto dal già citato comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;

**DATO ATTO** che relativamente all'anno 2019, così come disposto dall'art. 688 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., le scadenze per il pagamento della componente TASI sono le seguenti:

- PRIMA RATA: 16 giugno 2019;
- SECONDA RATA: 16 dicembre 2019;

**VISTO** l'art. 42, comma 2, lett. f), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**VISTO** il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per quanto di competenza, dal Responsabile del Servizio;

**VISTO** il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria in ottemperanza alle disposizioni contenute all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

**CON VOTI** favorevoli 8, ed astenuti 1 (Sisti), espressi nelle forme di legge dai 9 consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

**PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATO**

1. **DI DETERMINARE**, per l'anno 2019, le seguenti aliquote per l'applicazione della IUC – componente TASI:

#### **CEDEGOLO**

- altri fabbricati 2,5 per mille;
- altri fabbricati di cat. C 0 per mille;
- aree edificabili 0 per mille
- fabbricati di cat. D 0,8 per mille;
- fabbricati rurali (A6, A11 e D10) 0 per mille;

#### **BERZO DEMO**

- Cat. A/1, A/8, A/9 1,6 per mille;
- altri fabbricati 1,6 per mille;
- aree edificabili 1,6 per mille
- fabbricati di cat. D 0,6 per mille;
- fabbricati rurali (A6, A11 e D10) 0 per mille;

#### **CEVO**

- altri fabbricati 0 per mille;
- altri fabbricati di cat. C1 e C3 0 per mille;
- aree edificabili 0 per mille
- fabbricati di cat. D 0,8 per mille;
- fabbricati rurali (A6, A11 e D10) 0 per mille;

#### **SAVIORE DELL'ADAMELLO**

- altri fabbricati 0 per mille;
- aree edificabili 0 per mille
- fabbricati di cat. D 0,8 per mille;
- fabbricati rurali (A6, A11 e D10) 0 per mille;

#### **SELLERO**

- altri fabbricati 2,5 per mille;
  - aree edificabili 2,5 per mille
  - fabbricati di cat. D 0,8 per mille;
  - fabbricati rurali (A6, A11 e D10) 0 per mille;
2. **DI STABILIRE** relativamente all'anno 2019, così come disposto dall'art. 688 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., la scadenza per il pagamento della componente TASI in due rate da pagarsi  
PRIMA RATA: entro 16 giugno 2019;  
SECONDA RATA: entro 16 dicembre 2019;
  3. **DI INDIVIDUARE** i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta nei seguenti:  
Polizia Locale € 110.000,00  
Socio-assistenziale € 270.000,00  
Necroscopico e cimiteriale € 40.000,00  
Pubblica illuminazione € 150.000,00;
  4. **DI DARE ATTO** che, sulla scorta della vigente normativa, le tariffe approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 01.01.2019;
  5. **DI DARE ATTO** altresì che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo si rimanda al Regolamento Imposta Unica Comunale, componente TASI, approvato con propria deliberazione n. 7 del 19.05.2014;
  6. **DI INVIARE** la presente deliberazione, entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, e dell'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013;
  7. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione costituisce allegato obbligatorio al Bilancio di Previsione dell'Unione e dei Comuni membri in ottemperanza all'art. 172, lettera e), del D.Lgs. 267/2000;
  8. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Finanziario di ciascun comune membro dell'Unione l'adozione degli atti conseguenti l'esecuzione del presente provvedimento, ivi compreso l'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al punto precedente.

**Successivamente**, data l'urgenza di provvedere

#### **L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE**

**CON VOTI** favorevoli 8, ed astenuti 1 (Sisti), espressi nelle forme di legge dai 9 consiglieri presenti e votanti

#### **D E L I B E R A**

- **di dichiarare** la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Dell'unione  
F.to Aurelia Milesi

Il Segretario Dell'unione  
F.to Luigi Fadda

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)

(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

**CERTIFICO**

che copia del presente verbale è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questa Unione accessibile al pubblico, per quindici giorni consecutivi dal 15/04/2019 al 30/04/2019

Lì, 15/04/2019

Il Segretario Dell'unione  
F.to Luigi Fadda

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**CERTIFICA**

che la suesesa deliberazione

X è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000

è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, (*decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione*).

Lì, 15/04/2019

Il Segretario Dell'unione  
F.to Luigi Fadda

---

COPIA PER ALBO

15/04/2019